DEGLI ATTI
SOGGETTI A REGISTRO
DELLE LORO TASSE

E

Dell' Uffizio di conservazione alle ipoteche
da eriggersi

NEL REGNO D' ITALIA

REGOLAMENTI DUE

ESECUTIVI DEL

CODICE NAPOLEONE.

IN VENEZIA 1806.

DALLE STAMPE DI GIOVANNI ZATTA
Con le debite Permissioni.

Digitized by Google

Digitized by Google

NAPOLEONE I,

Per la Grazia di Dio, e le Costituzioni Imperatore de' Francesi, Re d' Iralia.

Considerando che il Codice NAPOLEONE divenuto Legge dello Stato in vigore dell' articolo 56 del terzo Statuto Costituzionale suppone l' esistenza del Registro, e ne rende quindi necessario lo stabilimento.

Che il voto della Legge 17 Luglio 1805 è che senza ritardo sia posto in attività il prodotto del Registro, parte integrante della rendita pubblica applicata dalla stessa Legge al servizio degli anni, 1805, e 1806.

Sul Rapporto del Ministro delle Finanae, sentito il Consiglio di Stato.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

TITOLO I.

Disposizioni generali.

ART. 1. Gli atti soggetti al Registro, e i diritti da pagarsi per ciascun atto sono determinati dal presente Regolamento.

2. In generale non sono soggetti al Registro gli atti, e contratti che a termini delle Leggi possono farsi, e si fanno per scrittura privata, o per convenzione verbale, semprechè però detti atti e contratti non riguardino acquisti di dominio, usufrutto, livelli, affitti de' beni stabili, decime, rendite, e prestazioni perpetue, rendite vitalizie e pensioni, costituzioni o scioglimento di stabilimenti commerciali, ne' quali casi il Registro è di obbligo.

3. È pure di obbligo il Registro di detti atti e contratti, quando si voglia in vigor d' essi ottenere alcun privilegio legale od ipoteca, od anche farsene uso semplicemente in atto e protocollo pubblico, o avanti le Autorità, sì amministrative, che giudiziarie tanto dentro, che fuori del Regno.

4. La formalità del Registro esige.

1.° Che nel termine prescritto si rimetta all' Ufficio del Registro l' originale o la copia autentica del documento contenente l' atto soggetto al Registro.

2.° Che contemporaneamente si paghi il diritto stabilito.

5. L' obbligo e la tassa del Registro sono determinati dalla natura dell' atto, e non dalla denominazione.

6. Gli atti soggetti a Registro e non registrati nei termini e modi prescritti non producono verun effetto civile.

7. I patti privati non derogano agli obblighj, nè esimono il contravventore dalle pene Imposte dal presente Regolamento, salva tra contraenti la eseguibilità de' patti convenuti a termini di ragione.

8. I tutori, curatori, amministratori sono tenuti in proprio al pagamento delle pene ed alla anticipazione della tassa di registro quando non facciano seguire ne' tempi e modi prescritti la registrazione imposta agli amministrati, salva sempre verso di questo l' azione diretta della Nazione per la tassa.

9. Quando chi ha l' obbligo della registrazione non vi adempie nel termine prescritto è libero a chiunque di farla seguire a propria cura e spesa. Il registrante sottentra in questi casi al diritto dell' Uffizio di Registro per la repetizione della tassa nelle vie privilegiate. L' Uffizio esige la penale dal contravventore.

10 Chi passato il termine presenta ciò non pertanto l' atto alla registrazione prima d' essere ne prevenuto dall' Ufficio non paga che il quarto della multa in cui è incorso.

11. L' obbligo del Registro incomincierà ad aver luogo in tutto il Regno tostochè ne saranno organizzati i rispettivi Ufficj. Per gli atti che avranno luogo a tutto il mese con-

secutivo all' attivazione della tassa il termine a farli registrare sarà il doppio dei termini ordinarj prefissi dal presente Regolamento.

12. Gli atti fatti fuori del Regno sì da' sudditi, che da'non sudditi non possono prodursi nè aver effetto nel Regno se non sono stati prima registrati.

13. Gli atti però fatti da' sudditi fuori di Stato, ancorchè altri de'contraenti o interessati non fossero sudditi, e che riguardino diritti ed azioni tanto reali, che personali esercibili anche eventualmente nel Regno, dovranno essere portati alla registrazione ne' termini prefissi dal presente Regolamento.

14. Nelle località, dove sarà giudicato conveniente, gli Ufficj del Registro serviranno di Archivio pubblico pel deposito degli atti ricevuti da' Notaj o consegnati dagli interessati.

Serviranno pure per l'iscrizione, e la conservazione delle ipoteche in conformità di quanto potrà venire stabilito dal Regolamento sul regime delle ipoteche.

15. All' epoca in cui saranno posti in attività gli Ufficj di Registro cessano gli stabilimenti e le tasse attuali di egual natura.

TITOLO II.

Degli atti soggetti al Registro e dei diritti da pagarsi per ciascun atto.

SEZIONE I.

Acquisti di beni stabili a titolo oneroso.

	DRITTI Fisso			Proporzionale.
16. Le aggiudicazioni, vendite, retrovendite, cessioni, retrocessioni, e generalmente tutti i contratti ed atti civili, e giudiziarj portanti translazione a titolo oneróso della piena proprietà, del dominio diretto od utile, dell' usufrutto, o comodità de' frutti pagano . . . lir.	5	—	—	Lir. 2 per ogni lire cento.
17. Le retrovendite però o retrocessioni dipendentemente da patto apposto nella vendita o cessione che abbiano luogo entro l'anno dal giorno della vendita, e si eseguiscono dallo stipulante o suoi successori universali pagano soltanto . . . . . „	5	—	—	Sol. 10 per ogni lire cento.
Se hanno luogo passato l'anno e dentro gli anni nove pagano . . . . . „	5	—	—	Lire 1 come sopra.
18. Le permute fino alla corrispondenza de' fondi permutati pagano per ogni permutante . . . . . „	5	—	—	Lir. 1 per ogni lire cento.
Sull' eccesso del valor capitale di altro di fondi permutati la tassa proporzionale è quella della vendita.				
19. Le costituzioni ed affrancazioni d'enfiteusi, livelli, e fitti perpetui pagano . . . . . „	5	—	—	Lir. 2 per ogni lire cento.
20. I contratti menzionati nell' articolo precedente, se fatti a termine eccedente gli anni 30, oppure fatti a vista di una o più persone, si ritengono per l'oggetto del Registro come perpetui.				
Fatti a termine non maggiore di anni 30 sono regolati dalla Sezione II. del presente Titolo.				
21. La divisione della proprietà, usufrutto od uso di beni stabili tra comproprietarj pagano per ciascun condividente . . . . . „	5	—	—	
Qualora poi si assegni ad un condividente maggior porzione della sua competenza si paga sull' eccesso la corrispondente tassa proporzionale come nelle vendite.				
22. La dichiarazione di aver acquistato a nome, e per interesse di un terzo, se è fatta dopo i giorni 40 dalla ag-				

Digitized by Google

	DRITTI Fisso			Proporzionale
giudicazione o dal contratto, o quando la facoltà di fare una tale dichiarazione non è stata riservata, paga come il contratto cui si riferisce.				
La dichiarazione fatta entro i giorni 40 coerentemente alla facoltà riservata si paga . . . . . „	10	—	—	
23. La disposizione dell' articolo precedente è comune a tutti gli atti, e contratti soggetti a registro.				
SEZIONE II.				
Affitti e Livelli temporarj di beni stabili.				
24. Questi contratti pagano. Se non sono maggiori d' anni 30, ma però maggiori d' anni 9 . . . . . „	10	—	—	Sol. 10 per ogni lire cento del capitale (ragguagliato come all'art. 80) sull' importare degli anni 9, e soldi 5 per ogni l. 100 del capitale sull' importare degli anni successivi.
Se non maggiori d' anni 9, ma però maggiori d' anni 3 . . . . . „	5	—	—	Soldi 10 come sopra per gli anni tre, e soldi 5 per i successivi.
Se non maggiori d' anni 3 . . . . . „	3	—	—	Soldi 10 per il primo anno, e soldi 5 per i successivi.
Gli affitti a tre, sei, nove anni, o di tre in tre anni si considerano come affitti maggiori di anni tre.				
25. Quando il fitto di uno, o più anni fosse stato stipulato in somma diversa da quella stipulata per gli altri anni si uniscono le somme di tutti gli anni, e si divide il totale in parti eguali su ciascun anno per la liquidazione del diritto dovuto.				
26. Qualora spirato il periodo convenuto dell' affitto viene, senza che risulti d' altro contratto, continuato il godimento, o la tenuta nella stessa persona, o aventi causa, si ritiene l' affitto come rinnovato d' anno in anno per l' effetto del Registro, e si paga per ciascun anno . . „	—	—	—	Soldi 10 per il primo anno, e soldi 5 per i successivi.
27. Per gli affitti delle case meramente inservienti all' abitazione i diritti proporzionali sono fissati alla metà di quelli sovra prescritti.				
28. Sono esenti i semplici affittuarj, e coloni parziarj de' beni di campagna li quali paghino un annuo fitto in generi, od in denaro non superiore in totale a lir. 500. Semprechè li medesimi colle loro famiglie siano gli immediati ed unici coltivatori del fondo, o fondi presi in affitto.				
29. Sono altresì esenti gli affitti puri, e semplici delle case quando la pigione non oltrepassi le annue lire 100 nelle Comuni di prima classe, e lire 50 nelle altre Comuni.				

Digitized by Google

	DRITTI Fisso			Proporzionale
30. Facendosi però più affitti dallo stesso Padrone in una stessa persona, od a più persone, ma conviventi insieme in luoghi posti nella stessa casa, o contigua con comunicazione, si cumuleranno le rispettive pigioni per l' effetto del Registro, come se si trattasse di un solo affitto.				
31. I subaffitti, le cessioni, e retroccessioni degli affitti per gli anni, che rimangono alla durata dell' affitto, si regolano colle norme degli affitti a riserva che non pagano che la metà delle tasse proporzionali stabilite per gli affitti.				
32. Le divisioni fra i coaffittuarj nominati nel contratto pagano la sola tassa fissa per ciascuno di . . . . . „	3	—	—	
Ove però si assegni ad un condividente maggior porzione della sua competenza si paga sull' eccesso la tassa proporzionale de' subaffitti.				
SEZIONE III.				
Prestiti, Censi, Società, Transazioni.				
33. I prestiti tanto ad interesse, che gratuiti inferiori alle lir. 500. . . . . „	—	—	—	
Dalle lir. 500 in su pagano . . . . . „	3	—	—	L. 1 per mille.
34. I censi pagano . . . . . „	5	—	—	Soldi 10 per ogni l. cento.
35. Si ritiene come prestito qualunque atto portante obbligo di pagamento senza espressione di causa, che cangi la natura dell' obbligazione.				
36. Le lettere di cambio tratte da Commercianti inscritti nelle Camere di Commercio, e contemplati negli Articoli 33 e 34 della Legge 16 Agosto 1802 sono esenti dal Registro; come pure lo sono i fidi da Commerciante a Commerciante, o tra Commercianti ed altri non Commercianti per affari però di Commercio contemplati nell'Articolo 29 di detta Legge; semprechè il credito non sia stato ridotto ad atto autentico, o scrittura privata firmata dal debitore, nei quali casi sorte la natura, e paga la tassa di prestito.				
37. Le cessioni in un credito sono riguardate, e tassate come prestiti.				
38. Se le cessioni, e legali subingressioni in luogo, e stato del creditore non sono che accessorie, e comprese in un altro contratto soggetto a registro per cui sia già sottoposta al pagamento di un eguale, o maggior diritto la somma ceduta, non si esige alcun ulteriore diritto.				
Quando però vengono fatte per atto separato, benchè siano accessorie, e riservate nell' antecedente contratto principale, pagano il dritto fisso di . . . . . „	5	—	—	
39. La costituzione, lo scioglimento, o recesso di società per oggetti di Commercio, od industria pagano per ciascun contraente . . . . . „	5	—	—	
40. Le transazioni oltre il diritto fisso di lir. 5 pagano sull' importare di quanto si è dalle parti transigenti convenuto rilasciarsi, pagarsi, o prestarsi . . . . . „	—	—	—	Soldi 10 per ogni l. cento.
Se l'oggetto non ammette estimazione in comune commercio . . . . . „	15	—	—	

	DRITTI Fisso			DRITTI Proporzionale	
Se la transazione non è che facitativa di pretese reciproche paga	5	—	—		
SEZIONE IV.					
Contratti Nuziali, e Doti.					
41. Li contratti Nuziali, ove il valore di ciò, che o per titolo di Dote o altrimenti si porti dalla moglie al marito non oltrepassi le lir. 1000, e non comprendano altre convenzioni oltre quelle generalmente portate dalla Legge, pagano	3	—	—		
Dalle lir. 1000 alle lir. 5000, pagano	3	—	—	L. 2 per ogni 1000.	
Dalle lir. 5000 alle lir. 10000.	5	—	—	L. 3 come sopra.	
Dalle lir. 10000 alle lir. 20000.	10	—	—	L. 4 come sopra.	
Dalle lir. 20000 in su	15	—	—	L. 5 come sopra.	
42. La contradote, o aumento, che si faccia dal marito per l'oggetto del registro si calcola, e cumula colla dotte.					
43. Quando il dotante sia un estraneo, od un congiunto oltre il quarto grado civile, e non si tratti di doti provenienti da istituzione di pubblica beneficenza, si paga il diritto fisso, e la metà di più del diritto proporzionale.					
44. Quando ne' contratti nuziali, o di dote sianvi immischiati altri atti di donazione, od altri contratti per loro indole soggetti a registro, si regolano i diritti colle norme relative.					
SEZIONE V.					
Contratti, ed atti diversi non compresi nelle disposizioni precedenti.					
45. Gli appalti di opere, e somministrazioni fatte per conto della Nazione, Dipartimenti, Municipalità, Corpi, Stabilimenti, ed Amministrazioni qualsivogliano soggetti alla tutela pubblica	5	—	—	L. 2 per ogni lire mille.	
46. Gli appalti o nomine di ricevitori de' carichi pubblici pagano per ogni Comune soggetto alla Ricevitoria . .	5	—	—		
I Ricevitori de' Dipartimenti pagano per la Ricevitoria del Dipartimento	100	—	—		
47. L'atto, la proroga, e la rinnovazione dell'atto di compromesse pagano per ogni arbitro eletto	5	—	—	L. 1 per ogni lire cento.	
Le sentenze arbitramenti pagano	5	—	—		
48. Le procure *ad negotia* se generali	10	—	—		
Se speciali	5	—	—		
Le procure *ad lites* avanti il Giudice di Pace . .	3	—	—		
Avanti ai Tribunali di Prima Istanza	5	—	—		
Avanti ai Tribunali d'Appello	10	—	—		
Avanti il Tribunale di Cassazione	15	—	—		
Le procure *ad lites* generali pagano	20	—	—		
49. Gli atti di cauzione per qualsivoglia contratto, od atto soggetto a Registro pagano per ciascun atto e persona, che si obblighi ancorchè in via meramente sussidiaria	3	—	—		
50. Le ricevute per pagamento d'interessi e frutti sono esenti dal Registro.					
Le ricevute per pagamento di capitali, ed ogni altro at-					

	DRITTI. Fisso			Proporzionale.
to di liberazione da un' obbligazione soggetta a Registro pagano	3	—	—	Il terzo del diritto proporzionale imposto all' obbligazione estinte ancorchè sia questa anteriore allo stabilimento del Registro.
51. Gli instrumenti, e le scritture private, che si ricevono da Notaj ne' proprj protocolli debbono registrarsi ancorchè non riguardino atti soggetti a Registro, e pagano in questo caso	5	—	—	
52. Le scritture private non contenenti atti soggetti a Registro, e che si registrano affine di ottenere alcun privilegio, od ipoteca in conformità dell' art. 3. Titolo I. del presente Regolamento pagano	5	—	—	
53. Nei casi contemplati dai due articoli precedenti quando l' instrumento, o la scrittura, che si porta al Registro riguarda un atto, che ammette estimazione in denaro si paga oltre il dritto fisso	—	—	—	Soldi 5 per ogni lire cento.
54. Quando in un atto vj sono più disposizioni indipendenti, o non derivanti necessariamente le une dalle altre è dovuto per ciascuno di esse, e secondo la sua specie il diritto particolare portato dal presente Regolamento, che la riguardi.				
55. Le convenzioni segrete, e tutte le *contro-carte* relative ad un principale contratto soggetto al Registro non producono verun effetto civile, quando esse pure non siano state registratte.				
56. Qualora dette convenzioni segrete o *contro-carte* alterino il contratto principale o nella maggior durata, o nel prezzo maggiore desumibile anche dai soli patti in esse apposti devono necessariamente registrarsi nello stesso termine prescritto pel registro del contratto principale sotto pena di nullità di esse convenzioni, e *contro-carte*, non ostante la quale si pagherà la tassa corrispondente all' aumento, od al nuovo contratto da esse portato, e vi sarà luogo inoltre alla penale prescritta per chi denuncia un prezzo convenzionale minore del vero.				
SEZIONE VI.				
Eredità, Legati, Donazioni.				
57. Sono soggetti al Registro gli acquisti *ab intestato*, per atto di ultima volontà, per donazione in causa di morte, o fra vivi				
1. De' stabili.				
2. Dei dominj diretti, od utili, usufrutto, comodità di frutti, decime, rendite, e prestazioni perpetue, rendite e prestazioni vitalizie, e pensioni.				
3. Dei crediti, e dei capitali portati da obbligazione in iscritto.				
4. Delle somme in denaro, e dei mobili specificamente enunciati nella disposizione.				
Il danaro, e i mobili cadenti in eredità *ab intestato* o che non sono se non implicitamente compresi, o genericamente enuziati nella disposizone, sono esenti dal-				

la formalità, e tassa del Registro. Ne sono pure esenti in qualunque caso le rendite sul Monte Napoleone.

5. De' Negozj, e stabilimenti commerciali, ancorchè non consistessero che in danari, mobili, e crediti.

58. Detti acquisti pagano come segue:

	DRITTI Fisso			Proporzionale.
In linea retta ascendentale e discendentale . . . „	—	—	—	
Tra Fratelli, e Sorelle . . . . . „	5	—	—	L. 2 per ogni cento.
Tra Zio, e Nipote . . . . . „	10	—	—	L. 3 per cento.
Se per altri congiunti sino al settimo grado civile . „	15	—	—	L. 4 per cento.
Fra congiunti oltre il settimo grado e fra estranei „	20	—	—	L. 6 per cento.

Fra Marito, e Moglie come tra fratelli, e sorelle.

59. Il diritto fisso si paga da ciascun acquirente ancorchè la disposizione fosse unica ed individua.

60. Quando i predetti acquisti nella stessa persona eccedano complessivamente le lir. 50000. sino alle lir. 100000. inclusivamente, si esigerà il mezzo per cento di più sulla somma totale.

Dalle lir. 100000. alle 200000. l'uno.

Dalle lir. 200000. alle 300000. l'uno e mezzo.

E così progressivamente un mezzo per cento di più di lir. 100. in 100000. sino al 4 per cento di diritto addizionale e non più.

61. I figlj non legittimi pagano come gli estranei su tutto quanto viene loro deferito per lasciti e donazioni anche di ascendenti, oltre quanto è loro devoluto a termini della Legge.

62. Nella computazione de' gradi fra congiunti per l'effetto del registro non si considera il diritto di rappresentazione.

63. Sono esenti dal pagamento del dritto proporzionale gli acquisti menzionati nell'art. 57. quando non eccedano la somma o il valore di lire duecento.

64. Le donazioni in causa di matrimonio o in causa di dote pagano come le doti.

65. L'usufruttuario ed erede non potranno eseguire le disposizioni particolari soggette a registro se non consterà loro essere stati pagati i diritti competenti, a pena di lire cento, più d'una somma eguale all'importare di ciascun dritto.

SEZIONE VII.

Dei contratti della Nazione, e dei Beni ed effetti nazionali.

66. Chi acquista dalla Nazione è obbligato a far seguire la registrazione dell'atto a propria diligenza e spesa. Il dritto per ogni contraente, esclusa la Nazione, e per ogni atto è di . . . . . „ 5 — —

67. Chi prende in affitto dalla Nazione è obbligato al Registro ed alle tasse conseguenti, come chi prende in affitto da privati.

68. La stessa disposizione ha luogo per le sovvenzioni chè si fanno dalla Nazione con obbligo di restituzione.

69. Le contrattazioni delle rendite sul Monte Napoleone anche tra privati e privati sono esenti dalla formalità del Registro.

70. Indipendentemente dai contratti sovramenzionati, chi contratta colla Nazione è tenuto indistintamente a far seguire la registrazione dell'atto, ed a pagarne il diritto come all'articolo 66.

TITOLO III.

Norme per determinare il capitale su cui deve regolarsi la liquidazione e il pagamento del dritto proporzionale.

71. Nelle vendite ed altri contratti menzionati negli articoli 16. e 17. Sez. I. Tit. II. il capitale è costituito dal prezzo espresso, a cui si sono riferite le parti, più l'importare di tutti gl'altri correspettivi e patti a favore del venditore.

72. Nelle permute dove non vi sia supplemento di prezzo da una delle parti, il capitale è determinato dal valore di uno dei due fondi.

73. Tale valore è ragguagliato a due volte il valore censuario di quello dei fondi permutati che ha un estimo maggiore.

74. Nelle permute in cui vi è supplemento di prezzo, il capitale è determinato dal valore del fondo che vale meno. Detto valore è ragguagliato come all'articolo precedente.

75. Dove non esiste un Catastro regolare, che determini tale valore, si deduce questo dalla somma che paga il fondo per l'imposta prediale.

76. Il contribuente che si credesse gravato dal ragguaglio del capitale sulla base fissata dall'articolo precedente potrà (non ritardato in via di deposito il pagamento sulla detta base) far segnire la stima del fondo in contradditorio di un Perito per l'interesse della Nazione. In caso di disparere tra i due Periti, il terzo elétto dal Giudice di pace pronunzia definitivamente.

La spesa totale della stima è a carico di chi ne ha fatta la domanda. Risultando la stima maggiore di due volte il valore censuario si paga il supplemento della tassa, risultando minore si restituisce il dritto depositato per la somma concorrente.

77. Le dispozioni degli articoli 73. 75. 76. hanno luogo in tutti i casi, in cui si tratti di liquidare il valore de' fondi stabili non stato espresso dalle parti, o espresso in somma minore del doppio valore censuario.

78. Nelle costituzioni ed affrancazioni d'enfiteusi, livelli, e fitti perpetui o considerati come perpetui, il capitale è costituito in ragione di lire cento per ogni lire cinque delle annualità convenute tanto in denaro, che in generi, opere, od altro; più l'importare delle anticipate, buon ingresso, adeali, ed altri correspettivi a favore del Direttario.

79. Le prestazioni in generi, opere, ed altre prestazioni qualsivogliano si calcolano sul valore che hanno in comune commercio al tempo del contratto o disposizione di ultima volontà nel luogo ove si debbono eseguire. Quest'articolo è comune a qualunque contratto o disposizione.

80. Negli affitti e livelli temporarj il capitale è costituito cumulando le mercerdi annuali espresse nel contratto tanto in danaro, che in generi, opere od altro per tutti gli anni del contratto, ed aggiungendovi il valore delle anticipate ed altri correspettivi a favore del Locatore.

81. Ne' contratti nuziali, doti, lasciti, e donazioni, tanto per atto fra vivi quanto di ultima volontà che vestano la natura di dote o di donazione per causa di nozze, il capitale è ragguagliato sulla somma in danaro, o in mobili e stabili estimati espressa nell'atto.

Quando i stabili non siano estimati, ha luogo la disposizione degli articoli 73. e 75.

82. Nei prestiti, e nei crediti considerati come prestiti, si riguarda il capitale espresso nell'atto, e che ne fa l'oggetto.

83. Se nella costituzione e cessione de' vitalizj e pensioni non è stato espresso il capitale, questo si ragguaglia in ragione di lire cento per ogni lire otto dell'annualità.

84. Nelle transazioni il capitale è determinato dalla somma in danaro che si paga, dal valore dato dalle parti ai mobili e stabili che si rilasciano, o alle prestazioni che si convengono. Quando le parti non ne abbiano espresso il valore, si liquida questo colle norme stabilite dal presente Regolamento.

85. Negli appalti d'opere o somministrazioni, il capitale è desunto dal prezzo espresso, e in difetto dal valore in cui saranno liquidati gli oggetti cadenti nell'appalto.

I pagamenti in più rate o annualità si cumulano, e vi si aggiunge il valore delle anticipate, ed altre correspettivi a favore di chi da l'appalto come negli affitti.

86. Nelle trasmissioni di proprietà che si effettuano per morte, o per donazione, il valore de' stabili è determinato come negli art. 73. e 75.

Il valore de' domini diretti come all'art. 78.

Digitized by Google

Il valore de' livelli o dominj utili è determinato come quello della piena proprietà, deducendo però dal valor capitale così formato lire cento per ogni lire cinque dell'annualità.

Il valore dell'usufrutto o comodità di frutti è ragguagliato alla metà del valore della proprietà piena.

Il valore della proprietà separata dall'usufrutto è ragguagliato come l'usufrutto.

Il valore delle decime, rendite, e prestazioni perpetue si determina in ragione di lire cento per ogni lire cinque di annualità da liquidarsi prima se vi è luogo in conformità dall'art. 79.

Il valore delle rendite e prestazioni vitalizie e pensioni è ragguagliato in ragione di lire cento per ogni lire otto di annualità.

87. Il valore de' mobili *specificamente* enunziati nella disposizione è dichiarato dalle parti sulla nota che ne presentano.

L'Ufficio del Registro può dimandarne e farne seguire la stima. Riuscendo questa non maggiore del valore dichiarato dalle parti, la spesa tanto del proprio, che del Perito della parte, e del terzo Perito è a carico dell'Ufficio del Registro. Riuscendo maggiore la spesa totale della perizia è a carico del contribuente, e la tassa si regola sul valore della stima, salva inoltre la disposizione dell'art. 112.

88. Il valore de' Negozj, e stabilimenti commerciali è pure dichiarato dalle parti in massa senza presentazione d'inventario. L'Ufficio del Registro può richiedere, che la Camera di Commercio lo fissi. La decisione della Camera fa stato tanto per il contribuente che per l'Ufficio.

La Camera di Commercio è quella del luogo del negozio, o stabilimento commerciale.

Il valore non si intende, che dedotti i debiti; nessun'altra deduzione è ammessa.

89. Il valor capitale degli oggetti cadenti nelle sentenze arbitramentali è determinato, e liquidato colle norme sovra prescritte, secondo la diversa loro natura.

90. Nelle ricevute, ed altri atti qualunque di liberazione, il capitale è formato dal totale delle somme, o capitali, di cui il debitore viene ad essere liberato.

91. I mobili e scorte che fanno parte di un contratto soggetto a Registro sono computati per lo stabilimento del capitale che regola il dritto proporzionale, e se ne determina il valore ne' modi fissati nel presente Regolamento.

92. Quando negli atti o contratti non sia espresso il valore dei mobili, prestazioni in genere, opere, od altro, chi ha l'obbligo del Registro ne fa la dichiarazione estimatoria; l'Ufficio del Registro può non aquietarsi, e domandare che ne segua la perizia sulle basi fissate dal presente Regolamento, e in difetto a termini di pratica. Hanno luogo nel resto le disposizioni dell'art. 87.

93. In tutti i casi sopra espressi, eccettuato quello dell'art. 88. non si ha riguardo nella costituzione del valore per l'effetto del registro ai pesi di qualsivoglia natura.

94. Il dritto proporzionale seguita le somme, e i valori di venti in venti lire inclusivamente e senza frazione.

95. Quando nella liquidazione del dritto proporzionale una frazione di somma non porta un saldo per pagamento del dritto si esige il saldo intiero a favore della Nazione.

TITOLO IV.

Da chi, dove, e dentro qual termine debba farsi seguire la registrazione, ed a carico di chi siano i dritti di Registro.

96. Gli instrumenti, o le scritture ricevute dai Notaj, debbono dagli stessi Notaj presentarsi alla registrazione, e pagarsene i dritti nell'Ufficio del Cantone ove essi risiedono.

Il termine è di giorni trenta, se i Notaj risiedono nel Comune, ov'è il Registro.

Di giorni 30 se non risiedono nello stesso Comune.

97. I Notaj contravventori pagano a titolo di multa per ogni contravvenzione lire cento, più una somma eguale all'importare del dritto tanto fisso che proporzionale.

E ciò oltre i diritti di Registro pel quali solo avranno il dititto di rimborso verso le parti.

98. I Notaj recidivi sono multati del doppio: recidivi di nuovo, saranno interdetti dall'esercizio della professione.

99. Gli articoli 96. 97. 98. sono comuni ai Cancellieri e Segretarj degl'Ufficj de' Corpi Am-

ministrativi, e Giudiziarj rispetto agli atti di essi Corpi ed Ufficj soggetti al Registro.

L' Ufficio del Registro presso cui essi Cancellieri e Segretarj debbono fare registrare detti atti è l' Ufficio del Cantone, in cui essi esercitano le loro funzioni.

100. I Notaj, Cancellieri, e Segretarj che avranno anticipato come sopra i dritti di Registro, ne ottengono dalle parti il rimborso.

Quando le parti, trascorsi i termini prefissi alla registrazione e fra giorni dieci dalla notificazione loro fatta del seguito pagamento de' dritti di Registro, non si prestino al rimborso, vi sono compulsi a favore del pagante coi modi e privilegj competenti alla Nazione.

101. Gli atti menzionati nell' art. 2. tit. I. del presente Regolamento fatti per scrittura privata non depositata nei Protocolli de' Notaj, o per convenzione verbale nei casi permessi dalla Legge, devono sotto pena del doppio dritto farsi registrare dalle parti entro i termini prescritti dall' art. 96. da misurarsi dalla data della scrittura, o dall' adempimento di fatto dell' atto medesimo quando la scrittura apparisca di data posteriore, o non sia intervenuta scrittura.

102. Gli atti per scrittura privata o convenzione verbale potranno essere registrati nel Cantone dove sono situati tutti o la maggior parte de' beni cui detti atti si rapportano, o nel Cantone del domicilio di quella, o quelle delle parti, cui è imposto l' obbligo del pagamento della Tassa.

103. I testamenti, e codicili non stati registrati pendente la vita del Testatore in conformità dell' art. 96. lo dovranno essere due mesi al più tardi dopo la morte di esso a diligenza degli Eredi, Legatarj Donatarj, o Esecutori testamentarj. La registrazione segue nel Cantone ove il testatore aveva ultimamente il domicilio. La registrazione fatta da un interessato in un Ufficio di registro serve per tutti gli altri interessati presso lo stesso Ufficio.

104. Qualunque acquirente per titolo ereditario, atti di ultima volontà, o donazione per causa di morte, dovrà avere fatta seguire la registrazione della sostanza acquistata.

Fra due mesi dalla morte del defunto se questi è morto nel Regno.

Di quattro mesi se è morto non nel Regno ma nell' Italia.

Di sei mesi se in tutt' altra parte d' Europa.

Di un anno se in America.

Di due se in Affrica, o in Asia.

105. Se nei termini sovra prescritti non si presenta all' Ufficio del Registro chi intende di usare i diritti di Erede e di Acquirente, l' Amministratore o detentore qualunque degl' effetti cadenti sotto il registro o spontaneamente, o sopra eccitamento *d' Ufficio* è tenuto a denunciarli nel successivo termine di un mese, ed a pagare i corrispondenti dritti a carico degli effetti medesimi.

106. Se chi si presenta nella qualità di Erede o d' acquirente come sopra dichiara di avere adita, o di voler adire l' eredità col benefizio della legge ed inventario, o di essere nel termine a deliberare sull' accettazione, paga non di meno i diritti fissi, e proporzionali; salvo in caso di aprimento di concorso de' creditori dipendentemente dalla astenenza, o ripudia, il diritto a que' creditori che rimanessero scoperti di ripetere quanto fu pagato a titolo di dritto proporzionale.

107. Quando il terzo detentore od amministratore è già nominato dal Giudice nel concorso de' creditori apertosi prima della scadenza del termine prefisso per la registrazione, l' azione dell' Ufficio del Registro è sospesa. Può però il detto Ufficio insinuarsi nel concorso e domandare le cautele provvisionali per il caso in cui possa farsi luogo all' esigenza de' dritti.

Scoprendosi in seguito all' ultimazione del concorso nuova sostanza, non può questa devolversi ad alcuno, se prima non sono pagati i dritti competenti di registrazione.

108. Gli atti fatti fuori del Regno dovranno essere registrati nell' Ufficio del Cantone dove sono situati i beni o la maggior parte de' beni stabili cui quelli si riferiscono. Quando gli atti non si riferiscono a beni stabili, saranno registrati nell' Ufficio del Cantone dell' ultimo domicilio de' contraenti se essi, o altro di essi è suddito; in difetto potranno essere registrati in qualunque Ufficio di Registro del Regno.

109. Il termine per la registrazione degli atti fatti dai sudditi fuori di Stato e contemplati nell' art. 13. Tit. I è stabilito come segue:

Se l' atto è fatto in uno Stato confinante col Regno, il termine è di giorni 40.

Digitized by Google

Se uno Stato non confinante ma situato nell' Italia, di giorni 50.
Se fuori dell' Italia ma in Europa, di giorni 90.
Se in America di un anno, e di due se in Affrica, od Asia.

110. Gli acquisti per successioni, legati, donazioni a causa di morte si registrano.
Se trattasi di proprietà, usufrutto, livelli, decime e rendite su beni stabili, nell' Ufficio del Cantone dove sono situati.
Se d'altri effetti, nel luogo, ove il defunto teneva ultimamente il suo domicilio.

111. Insieme con quella dell' acquisto deve eseguirsi la registrazione contemporanea dell' atto che ne costituisce il titolo, semprechè non sia questa stata precedentemente eseguita nello stesso Ufficio da altro dei cointeressati in conformità dell' Articolo 103.

112. Chiunque negli atti, e dichiarazioni che si presentano al Registro ha occultato, o diminuito in qualsivoglia maniera la quantità, il prezzo, o valore del capitale su cui si regola il pagamento del dritto è multato nel pagamento del quadruplo della tassa, salvo la differenza non cada che sul valore di cosa che ammette estimazione di Perito, in qual caso la pena non ha luogo che dove la perizia legale porta la stima a un ottavo almeno di più del valore dichiarato dalla parte.

113. La nazione ha azione sopra i frutti dei beni di qualsivoglia specie sul cui valore vi è luogo a diritto di Registro, in qualunque mano i beni si trovino.

114. I diritti in generale sono a carico di chi acquista, e così, del compratore = cessionario = conduttore, od appaltatore = censualista attivo = affrancante, o redimente = dei permutanti, condividenti, transigenti, socj = del mutuatario = del debitore della rendita vitalizia o pensione = della persona dotata = di chi riceve la dote = di chi ottiene la liberazione da un' obbligazione dell' erede = donatario = legatario.

115. Non ostante la designazione soprafatta della parte, a carico della quale ricader debba il pagamento del dritto di registro, anche l' altra parte contraente rimane solidariamente obbligata a favore dell' Ufficio di Registro per l' effetto però soltanto della tassa e non della penale.

TITOLO V.

Obblighi particolari delle Autorità sì Amministrative che Giudiziarie, de' Notaj ed Uffiziali pubblici rispetto agli atti non registrati.

116. I Tribunali, gli Ufficj ed Amministrazioni qualsivogliano non possono dar corso, nè aver riguardo ne' loro provvedimenti ad atto non registrato, a pena di nullità, e di una multa inoltre tanto all' Autorità che avesse segnato, quanto al Segretario, e Cancelliere che contrassegni il decreto o giudicato, di lire duecento per ciascuno, più una somma eguale all' importare dei dritti di Registro tanto fissi che proporzionali dovuti per l' atto non registrato. L' esibente è multato in lire cinquanta.

117. Gli atti non registrati prodotti avanti le Autorità sì amministrative, che giudiziarie debbono da questi ritenersi sotto sequestro, e denunziarsene la contravvenzione all' Ufficio locale del Registro. Corre lo stesso obbligo ai Regj Procuratori.

118. I Notaj, Segretarj, Cancellieri, ed Ufficiali pubblici qualsivogliano non possono spedir copie, estratto, certificato, nè fare in generale atto alcuno in dipendenza, od in relazione ad atto non registrato, ancorchè non fosse trascorso il termine prefisso alla registrazione sotto la pena prescritta dall' art. 97.

119. In calce alle copie, estratti, certificati di disposizioni contenute in un atto soggetto a Registro debbono i Notaj, Cancellieri, Segretarj, ed altri Ufficiali pubblici far menzione del giorno, mese, ed anno, dell' Uffizio, libro, e foglio del Registro, e dei dritti pagati.

120. I contravventori all' articolo precedente sono multati in lire cento per ogni contravvenzione. Le copie, estratti, e certificati in cui non sia stata fatta la menzione sovra ordinata, sono di nessun valore, e non possono nemmeno prodursi avanti ad alcuna Autorità, sotto pena al producente di lire cinquanta.

121. I contravventori agli articoli 116. 118. e 119. recidivi sono multati del doppio. Recidivi di nuovo sono destituiti dall' impiego, e interdetti rispettivamente dall' esercizio della professione.

122. Vi è luogo alla pena del falso, quando il Notajo, o l' Ufficiale pubblico enuncia come

eseguito il Registro che non lo è, o il pagamento de' dritti in somma maggiore del vero.

123. I Notaj, ed Ufficiali pubblici debbono tenere un *repertorio* a colonne sopra il quale inscriveranno giorno per giorno senza lasciar bianco, o interlineazione, e a numeri progressivi tutti gli atti e contratti ricevuti o inseriti ne' proprj protocolli e registri.

Ciascuna colonna del *repertorio* conterrà 1. il numero progressivo, 2. la data dell'atto, 3. la sua natura, 4. i nomi e cognomi delle parti, e il loro domicilio, 5. il valor capitale che è la base al dritto proporzionale, 6. la data del Registro seguito.

I contravventori al presente articolo sono puniti in lire duecento per ogni contravvenzione.

124. I suddetti dovranno ogni tre mesi rappresentare i loro repertorj agli Officiali del Registro, che li vidimeranno in ogni pagina, enunciando in fine il numero degli atti inseriti e da qual' epoca.

Insieme coi repertorj dovranno presentare le ricevute dell' ufficio, dei diritti pagati per ciascun atto.

125. Saranno inoltre obbligati di comunicare il repertorio agli officiali del Registro, ogni volta che questi si recheranno da essi per riconoscerlo e verificarlo.

TITOLO VI.

Degli Uffici di Registro, dei dritti esatti in più od in meno, e delle contertazioni tra gli Officiali del Registro, ed il contribuente.

126. In ogni Cantone vi sarà un Ufficio di Registro.

127. Eccettuato il Cantone dov' è il Capo-luogo di Dipartimento, in tutti gli altri Cantoni il Cancelliere del Censo tiene l' Ufficio del Registro.

128. Per questa, e per le altre incombenze di cui i Cancellieri del Censo venissero incaricati per servizio della Nazione, verrà loro dato un Aggiunto.

129. O il Cancelliere, o l' Aggiunto deve necessariamente essere Notajo.

130. Gli atti e contratti per cui il Cancelliere o l' Aggiunto sarà tenuto alla registrazione nell' esercizio e qualità di Notajo, dovranno registrarsi all' Ufficio del Cantone più vicino che gli verrà assegnato.

131. In ogni Capo-luogo di Dipartimento vi sarà un Conservatore del Registro che terrà anche l' Ufficio del registro del Cantone. Il Conservatore del Registro è necessariamente Notajo.

Ogni Conservatore ha pure un Aggiunto.

132. Il Conservatorio del Registro è Ispettore nato di tutti gli Ufficj di Cantone. I suoi attributi e doveri saranno determinati con un Decreto speciale.

133. I Comuni che hanno comodo di avere in luogo l' Ufficio del registro son obbligati a fornire il locale adattato per esso, e per gli archivj. Quest' obbligo non si estende all' abitazione degli Ufficiali del registro sopranominati. Quando non vi fossero al presente locali adattati si procureranno a spese di tutti i Comuni del Cantone secondo il riparto che ne farà il Prefetto.

134. I Conservatori del Registro, i Cancellieri del Censo, e gli Aggiunti prestano cauzione. Essi versano a propria cura e pericolo nella Cassa pubblica che verrà loro assegnata, entro i primi cinque giorni d'ogni mese tutto l' esatto nel mese precedente.

135. Oltre i diritti di Registro essi percepiranno pure per conto della Nazione i dritti delle copie, estratti, certificati, e ricerche, che saranno autorizzati a spedire, e fare.

Questi diritti sono determinati come segue:

1. Per la ricerca nella serie di ciascun anno indicato		lir. 1 : — —
2. Per la ricerca ad epoca indefinita		„ 3 : — —
3. Per un estratto, o certificato	*oltre il diritto*	„ 1 : 10 —
4. Per la copia dell' intiero atto	*di ricerca*	„ 3 : — —

Oltre la spesa della carta bollata, e della scritturazione da regolarsi rispetto a questa a due terzi dell' importare del dritto, che si esige da' Notaj per le seconde copie.

136. L' indennizzazione degli Ufficiali del Registro è fissata a un tanto per cento del prodotto d' ogni ramo determinabile pendente anni tre dal Ministro delle Finanze secondo le località; passati i tre anni verrà fissata definitivamente con un Nostro Decreto.

Digitized by Google

137. Mediante detta indenizzazione tutte le spese di esercizio sono a carico rispettivamente degli Ufficiali del Registro.

138. Le ricevute dei dritti pagati sono a bolletta madre, e figlia. Esse esprimono per esteso senza abbreviature, e senza cifre la data, il numero, e foglio del Registro, cui si riferisce l'atto registrato, e la somma de' dritti esatti.

Quando l'atto contiene diverse disposizioni che diano luogo ciascuna al pagamento di un dritto particolare, l'Ufficiale del Registro indicherà sommariamente nella ricevuta le stesse disposizioni, e il dritto percetto per ciascuna di esse.

139. Gli Ufficiali del Registro riporteranno la ricevuta sul documento stato rimesso, e depositato dal registrante con relazione al libro, e numero della bolletta.

140. I dritti riscossi in somma minore del fissato dalla Legge sono a carico dell' Ufficiale del Registro che avrà segnata la ricevuta, salvo al medesimo il dritto di ripetere dal Registrante il pagamento del meno esatto pendente l'anno, e non più.

141. A vicenda potrà il contribuente pendente l'anno, dimandare la restituzione del più pagato.

142. Gli Ufficiali del Registro non potranno per nessun titolo differire più di ventiquattro ore la registrazione, e la remissione della ricevuta al registrante, che si offre di pagare i dritti a termini del presente Regolamento.

143. Le contravvenzioni agli articoli 138, e 139. sono punite colla multa di lire trenta per ogni contravvenzione.

144. Qualunque malversazione in Ufficio a danno della Nazione, o de' contribuenti è punita colla destituzione, e col quadruplo del danno all'una, od agli altri. La multa cede a favore del contribuente pregiudicato.

145. In caso di contestazione tra l'Ufficiale del Registro, ed il contribuente, la decisione del Giudice di Pace del Cantone regola il pagamento. Da detta decisione v'è luogo a reclamo per l'una, e per l'altra parte al Tribunale Civile del Dipartimento, che pronunzia senza ulteriore appello, salvo solo il ricorso alla Cassazione. Il reclamo deve essere interposto fra giorni cinque con assegnazione a giorno fisso avanti detto Tribunale. La decisione di questo non può ritardarsi più d'un mese.

146. Quando il dubbio si raggira sull'intelligenza della Legge, si provvede, e procede come negli affari di pubblica Amministrazione.

147. La disposizione dei due articoli precedenti ha luogo per tutte le contestazioni, che possono insorgere tra gli Ufficiali del Registro, e i debitori in dipendenza del presente Regolamento.

148. L'istruttoria delle istanze avanti il Giudice di Pace, e al Tribunale Civile si fa per semplici memorie rispettivamente comunicate.

149. Nissuna tassa sarà dovuta per l'istruttoria, e decisione di dette istanze.

150. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato dal Palazzo delle Tuileries questo dì 12. Febbrajo 1806.

NAPOLEONE.

Per l'Imperatore e Re
Il Ministro Segretario di Stato
A. ALDINI.

Digitized by Google

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio, e per le Costituzioni Imperatore de' Francesi, e Re d' Italia.

EUGENIO NAPOLEONE di Francia, Vice-Re d' Italia, Arcicancilliere di Stato dell' Impero Francese, e Governatore degli Stati Veneti, a tutti quelli che vedranno le presenti, salute.

Noi in virtù dell' autorità che Ci è stata delegata dall' Altissimo ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I. Nostro onoratissimo Padre, e grazioso Sovrano,

Visto il Decreto dato da Monaco il giorno 16 del p. p. Gennaro, di S. M. I. e R., con cui prescrive l' attivazione del Codice Napoleone pel primo giorno del mese di Aprile 1806.

Considerando, che è altrettanto utile per la sicurezza delle proprietà, e delle contrattazioni, quanto urgente il provvedere alla conservazione dei privilegj e delle ipoteche, anche prima che possano esserne attivati i rispettivi Ufficj;

Sopra rapporto del Gran Giudice Ministro della Giustizia, e del Ministro delle Finanze 28 Febbrajo 1806.

Sentito il Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato, ed ordinato quanto segue:

Art. I. In ogni Comune di residenza di un Tribunale Civile di Prima Istanza vi sarà un' Ufficio di conservazione delle Ipoteche.

Il Circondario soggetto ad ogni Uffizio è il Circondario Giurisdizionale del Tribunale, presso il quale risiede.

II. Le inscrizioni e trascrizioni che, in esecuzione delle disposizioni del Codice Napoleone, devono farsi a conservazione dei privilegi e delle ipoteche, si fanno nell' Uffizio del Conservatore delle ipoteche, nel Circondario del quale sono situati i beni stabili sottoposti al privilegio, o all' ipoteca.

III. Si pubblicherà un Regolamento per gli Ufficj di Conservazione delle ipoteche, e sarà indicato con pubblico avviso il giorno in cui saranno aperti, ed attivati i detti Ufficj nei rispettivi Circondarj del Regno.

IV. I privilegi, e le ipoteche anteriori al giorno primo del prossimo futuro aprile sono mantenute nello stato di validità, ed anteriorità che può loro competere a termini delle Leggi vigenti fino a detto giorno primo aprile 1806.

V. Dal giorno primo aprile sino a tanto che sieno attivati gli Ufficj delle ipoteche, suppliranno a questi gli Ufficj del Registro degli Atti, e Contratti, nei quali, previo il pagamento della tassa prescritta dal Decreto 12 febbraro 1806., saranno registrati i titoli portanti privilegio, o ipoteche.

Attivati che siano gli Ufficj delle ipoteche, saranno eseguite nei medesimi le trascrizioni, od inscrizioni relative ai detti titoli colla stessa data colla quale saranno stati registrati.

All' effetto però di godere del beneficio della data suddetta, le Parti interessate dovranno, nel termine di un mese, dacchè saranno aperti gli Ufficj delle ipoteche, domandare al Conservatore la relativa trascrizione, od inscrizione, a norma del Regolamento che sarà stato pubblicato.

La domanda dovrà farsi presentando al Conservatore i titoli in originale, o in copia autentica, col certificato dell' Ufficiale del Registro, scritto a piedi dei medesimi, comprovante la data in cui saranno stati registrati.

VI. Il Gran Giudice Ministro della Giustizia, ed il Ministro delle Finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Milano 29 marzo 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per il Vice Re;
Il Consigliere Segretario di Stato;
L. VACCARI.

8

Digitized by Google

Digitized by Google